

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE ASSISTENZA AMICA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: COSENZA CS VIA DEI MILLE 39

Numero REA: CS - 237295

Codice fiscale: 03463210785

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-10-2016 - Statuto completo	2
--	---

	diciannove e minuti otto.	
	Firmato: Ilaria Roberta Carla Biavati - Filice Maria Lucia - De Luca Federica -	
	Stefano Camilleri.	
	ALLEGATO "A"	
	Statuto	
	DELLA SOCIETA' COOPERATIVA	
	COOPERATIVA SOCIALE ASSISTENZA AMICA	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita con sede nel comune di Cosenza la Società cooperativa denominata	
	COOPERATIVA SOCIALE ASSISTENZA AMICA	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle	
	leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle	
	società a responsabilità limitata.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi	
	secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con	
	deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO – OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa non ha scopo di lucro, suo fine è il perseguimento degli interessi	
	generali della comunità, la promozione umana e l'integrazione sociale e lavorativa	

	dei cittadini.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo	
	mondiale e in rapporto ad essi agisce, questi principi sono: la mutualità, la	
	solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai	
	ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con	
	lo Stato e le istituzioni pubbliche.	
	La cooperativa per poter curare nel migliore dei modi gli interessi dei soci e della	
	collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti	
	cooperativi, su scala locale, nazionale ed internazionale.	
	La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento	
	delle risorse vive della comunità ed in special modo dei soci in conformità. Nello	
	svolgimento dell'attività produttiva la cooperativa impiega principalmente soci	
	lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa agli stessi alle migliori	
	condizioni economiche, sociali e professionali, che saranno regolati con apposito	
	regolamento interno di cui alla L. 142/2001.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	La Cooperativa aderisce alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	La Cooperativa, retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini	
	di speculazione privata ed ha scopo di perseguire l'interesse generale della	
	comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, con	
	particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati, mediante l'utilizzo	
	razionale delle risorse umane e materiali a disposizione.	
	Oggetto della cooperativa sono le attività socio-sanitarie ed educative di cui all'art.	
	1, primo comma, lettera A, della legge 8.11.1991 n. 381, da conseguirsi valendosi	

	principalmente delle attività dei soci cooperatori, ponendosi come strumento di	
	servizio per la realizzazione di attività educative didattiche formative, culturali e	
	specificatamente svolgendo le seguenti attività:	
	1. gestione di servizi socio-sanitari per persone anziane, portatori di handicap,	
	minori, soggetti affetti da disagio psico-fisico; anche integrate con attività	
	infermieristiche, fisioterapeutiche e socio-assistenziali.	
	2. fornire servizi educativi attraverso attività di consulenza per la promozione	
	sociale, educativa, ad enti, scuole, aziende e strutture socio-sanitarie;	
	3. organizzazione e gestione di case di riposo, di cura, centri diurni e di accoglienza;	
	4. fornire servizi di consegna farmaci a domicilio.	
	5. fornire consulenze psico-pedagogiche e attività di sostegno alle famiglie;	
	6. attività di formazione ed aggiornamento per personale, volontari ed educatori;	
	7. progetti educativi per minori, attività di dopo-scuola, animazione, laboratori di	
	attività creative e ludiche;	
	8. assistenza, sostegno ed accoglienza sociali di qualsiasi natura anche a soggetti	
	stranieri immigrati;	
	9. fornire personale infermieristico, ausiliario e socio-sanitario per ambulatori e	
	studi medici pubblici o privati, per case di riposo e di cura, per centri diurni e di	
	accoglienza;	
	10. progettazione e gestione di attività di prevenzione e di reinserimento	
	socio-lavorativo per soggetti tossicodipendenti ed alcolizzati;	
	11. attività di servizi di riabilitazione ed accompagnamento di disabili, anziani,	
	portatori di handicap, con prelievo e riconsegna a domicilio;	
	12. promozione e realizzazione di scambi socio-culturali tra associazioni di giovani	
	nell'ambito regionale ed extraregionale.	

	La cooperativa potrà inoltre svolgere qualsiasi attività connessa ed affine a quelle	
	sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni	
	commerciali, operazioni industriali, mobiliari, immobiliari, funzionalmente	
	connesse, necessarie ed anche soltanto utili per la realizzazione degli scopi sociali e	
	comunque sia direttamente che indirettamente attinente ai medesimi, ancora, potrà:	
	1. concorrere ad aste pubbliche e private ed altre;	
	2. favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali,	
	culturali e ricreative, sia con creazioni di apposite sezioni, sia con partecipazioni	
	ad organismi ed enti idonei;	
	3. stipulare convenzioni con enti pubblici e privati.	
	4. accedere ad ogni forma di finanziamento o contributo a carattere nazionale e	
	regionale per la gestione e lo svolgimento della propria attività e, fruire di	
	eventuali agevolazioni previste dalle leggi Statali e Regionali in materia.	
	La cooperativa potrà, infine, accedere ad ogni forma di finanziamento e contributo	
	a carattere nazionale, regionale ed europeo per la gestione degli impianti e per lo	
	svolgimento della propria attività e fruire di eventuali agevolazioni previste dalle	
	leggi statali, regionali e dell'Unione Europea.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla	
	legge.	
	I soci operatori:	
	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi	
	sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	

	- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni	
	concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi	
	dell'azienda.	
	- Contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio	
	d'impresa.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche che possiedono i necessari	
	requisiti tecnico/professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il	
	raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità	
	professionali, in rapporto allo stato di attività e al volume di lavoro disponibile. I	
	soci prestatori partecipano ai risultati economici e alle decisioni sulla loro	
	destinazione;	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro.	
	In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano in proprio	
	imprese identiche o affini o partecipano a società che, per l'attività svolta, si	
	trovano in effettiva concorrenza con la cooperativa, secondo la valutazione	
	dell'organo amministrativo.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527,	
	comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente	
	articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare	
	un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse o al	
	fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	

	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata	
	dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni	
	relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso	
	superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo	
	amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422,	
	2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio	
	appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo	
	l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso	
	ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo	
	spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria,	
	oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria	
	potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al	
	momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il	
	socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della	
	scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che	
	deve verificare la sussistenza dei requisiti.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a	

	cura degli Amministratori nel libro dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal	
	ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	Art. 6/bis - Soci volontari	
	Oltre ai soci previsti dalla vigente normativa potranno partecipare alla cooperativa	
	anche soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente.	
	Il loro numero non potrà comunque superare la metà del numero complessivo dei	
	soci. Ai soci volontari si applica per intero l'art. 11 della legge 381/1991.	
	La società potrà avvalersi inoltre, ricorrendone le condizioni di legge, di soci	
	sovventori la cui presenza sarà disciplinata interamente da quanto stabilito nell'art.	
	4 della legge del 31 gennaio 1992 n.59.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo	
	amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle	
	specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non	
	dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato	
	dalla legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e	
	di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art.	
	5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo	
	mutualistico e l'attività economica svolta.	

	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata,	
	a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto	
	della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha	
	proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del	
	diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso,	
	illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di	
	nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono	
	obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della	
	domanda di ammissione;	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni	
	adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal	
	libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla	
	ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla	
	Cooperativa.	

	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli	
	Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne	
	immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può ricorrere all'assemblea a norma dell'articolo 2528 codice civile.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la	
	chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario,	
	con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà,	
	su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione	
	del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi	
	previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali,	
	oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla	

	legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico,	
	nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate	
	dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo	
	amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per	
	adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 15	
	giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei	
	pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza	
	l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al	
	Tribunale a norma di legge.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti	
	mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura	
	degli Amministratori.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai	
	soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa a norma di legge.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23,	
	comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio	

	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa	
	operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato	
	e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato,	
	qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento	
	gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di	
	ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate,	
	nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla	
	richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea	
	documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso	
	dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella	
	partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo	
	amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al	
	precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune,	
	salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei	
	successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime	
	il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.	

	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi,	
	si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	

	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli	
	eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono	
	essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge	
	31.01.92, n. 59.	
	Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura	
	o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di euro mille e	
	centesimi zero (1.000,00).	
	Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della	
	emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite	
	esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che	
	intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro	
	gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo	
	il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal	
	ricevimento della comunicazione.	
	Art. 19 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con	
	decisione dei soci che devono stabilire:	

	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.	
	La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo	

	amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto	
	di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento	
	stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del	
	precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di	
	ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del	
	valore nominale di euro cinquanta e centesimi zero (50,00)	
	La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti	
	di legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il	
	potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle	
	quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci	
	deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai	
	soci ai sensi del precedente art. 8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	

	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita	
	sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere	
	cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne	
	comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con	
	riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al	
	socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la	
	Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Art. 23	
	(Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione	
	del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per	
	l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro	
	180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano	
	particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate	
	dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella	
	nota integrativa al bilancio.	

	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili	
	annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura prevista dalla legge medesima;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui	
	all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni	
	previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice	
	civile per le cooperative a mutualità prevalente.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le	
	destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure	
	a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci	
	non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a	
	mutualità prevalente.	
	Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci	
	finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Art. 24 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può	
	appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le	
	risultanze dell'attività mutualistica.	
	La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla	
	destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle	
	seguenti forme:	

	erogazione diretta;	
	aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la	
	quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il	
	socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO VI	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 25 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal	
	presente atto costitutivo, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o	
	tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci	
	sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci e del Presidente del	
	Collegio sindacale o del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) sono adottate mediante	
	consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di	
	cui all'articolo successivo.	

	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo	
	richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano	
	almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante	
	deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 27.	
	Art. 26 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso	
	per iscritto)	
	Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle lettere d) ed e) del	
	precedente articolo, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base	
	del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo	
	amministrativo.	
	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in	
	forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento	
	scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla	
	stessa conseguenti;	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione	
	del motivo della loro	
	- contrarietà o astensione;	
	- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.	
	Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere	
	redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento della decisione;	
	- il contenuto della decisione;	

	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa	
	conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque	
	giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in	
	calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio	
	voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno,	
	il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci	
	entro il termine suddetto equivale a voto contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi	
	mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e	
	del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se	
	iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto se socio	
	cooperatore o i voti previsti dall'art. 19 se socio sovventore.	
	Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti	
	attribuibili a tutti i soci.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere	
	trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.	
	Art. 27 (Assemblee)	
	Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art. 25 e in	
	tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo,	
	oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che	
	rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci	
	debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del	
	metodo collegiale.	

	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata	
	A.R. (o altro mezzo idoneo), inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente	
	l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e	
	l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno	
	diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa	
	validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto	
	di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati.	
	Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti	
	sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il	
	numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti	
	all'ordine del giorno.	
	Art. 29 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo	
	diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno	
	avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 30 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci	
	da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	

	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente	
	all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta,	
	soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima	
	categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o	
	dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 2 soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal	
	coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che	
	collaborano all'impresa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo	
	amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi,	
	dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del	
	segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Art. 32 (Amministrazione)	
	La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione	
	dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un	
	Consiglio di Amministrazione.	
	Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di	
	amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da	

	3 a 7, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di	
	amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai	
	soci cooperatori persone giuridiche.	
	L'Organo amministrativo può essere nominato a tempo indeterminato ovvero per	
	un periodo non superiore a 3 esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei	
	soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.	
	Art. 33 (Compiti degli Amministratori)	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società,	
	esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.	
	Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione	
	delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di	
	ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui	
	rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un	
	Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il	
	contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 120 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio	
	sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione,	
	nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o	
	caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.	
	Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia	
	materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo	
	degli Amministratori.	

	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non	
	meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in	
	modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un	
	giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la	
	maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 35 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri	
	provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica	
	devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli	
	Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal	
	Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di	
	ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale,	
	l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso	
	alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 36 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e	
	ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il	
	parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli	
	Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.	
	Art. 37 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo amministrativo hanno la	

	rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore	
	unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche	
	amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo,	
	rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e	
	passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e	
	amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti	
	spettano al Vice presidente.	
	L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo	
	amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti,	
	ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme	
	legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 38 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato	
	con decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi, eletti dalla decisione dei	
	soci.	
	Devono essere nominati con decisione dei soci due Sindaci supplenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei	
	soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto	
	della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente	

	composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della	
	Giustizia.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 39 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più	
	Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 40 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla	
	liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente	
	rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui	
	all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 41 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i	
	rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo	
	svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare	
	appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione	
	dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.	
	Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei	
	Comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	

28 di 29

(documento firmato digitalmente dal Notaio Stefano Camilleri)